

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

Regolamento per l'inserimento degli Avvocati nelle liste per il Patrocinio a Spese dello Stato

(art. 81 Dpr n. 115/2002, così come modificato dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25)

Art. 1 Requisiti per l'iscrizione

1. I requisiti per poter essere iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato sono i seguenti:

- a) avere almeno due anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) non aver riportato, nei cinque anni precedenti la domanda, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, divenute definitive;
- c) avere attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili (compreso lavoro e societario), processi penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione (art. 81/2 lett. A).

Art. 2 Dimostrazione del possesso dei requisiti

1. Ai fini della valutazione del requisito dell'attitudine e dell'esperienza professionale il richiedente dovrà allegare all'istanza **una relazione esplicativa** nella quale venga descritta l'attività professionale svolta, indicando:

- a) per i processi civili: di essere stato nominato difensore o codifensore di fiducia in almeno 6 procedimenti iscritti a ruolo in ciascuno dei due anni precedenti a quello nel quale è formulata la domanda, ovvero di aver partecipato per ciascun anno ad almeno 10 udienze non di mero rinvio.
- b) per i processi penali: di essere iscritto nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio, ovvero di aver partecipato ad almeno 10 udienze non di mero rinvio, in ciascuno dei due anni precedenti a quello nel quale è formulata la domanda; nel caso in cui il richiedente abbia frequentato con profitto nel biennio antecedente la domanda di iscrizione, corsi/master/seminari di specializzazione di secondo livello nella materia per cui richiede l'inserimento, sarà sufficiente indicare per il medesimo biennio di aver partecipato ad almeno 5 udienze non di mero rinvio, allegando alla relazione esplicativa l'attestato di partecipazione al corso/master/seminario svolto;
- c) per ciascuna delle altre materie: di essere stato nominato difensore o codifensore di fiducia in almeno 4 procedimenti iscritti a ruolo in ciascuno dei due anni precedenti a quello nel quale è formulata la domanda; nel caso in cui il richiedente abbia frequentato con profitto nel biennio antecedente la domanda di iscrizione, corsi/master/seminari di specializzazione di secondo livello nella materia per cui richiede l'inserimento, sarà sufficiente indicare di essere stato nominato difensore o codifensore di fiducia in almeno 2 procedimenti iscritti a ruolo in ciascuno dei due anni precedenti, allegando alla relazione esplicativa l'attestato di partecipazione al corso/master/seminario svolto.

3. Per quanto riguarda i processi civili, oltre alle cause ordinarie, sono ritenute validi, ai fini dell'inserimento nell'elenco, la partecipazione ad arbitrati (sia come difensore di parte sia come arbitro) e la partecipazione a mediazioni o negoziazioni, sia obbligatorie che facoltative, che si siano concluse con un verbale di conciliazione, in ogni caso, con la proposta del mediatore, o ancora con la stipula di un accordo di negoziazione assistita.

4. Si precisa che nella relazione esplicativa allegata all'istanza i procedimenti trattati devono essere indicati separatamente per anno e ruolo.

5. Nel caso in cui il richiedente l'iscrizione abbia frequentato con profitto nel biennio antecedente la domanda di iscrizione, corsi/master/seminari di specializzazione di secondo livello nella materia per cui richiede l'inserimento, sarà sufficiente indicare di essere stato nominato difensore o codifensore di fiducia in almeno 3 procedimenti iscritti a ruolo in ciascuno anno, ovvero di aver partecipato per ciascun anno ad almeno 5 udienze non di mero rinvio, allegando alla relazione esplicativa l'attestato di partecipazione al corso/master/seminario svolto;

Art. 3

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di iscrizione nell'elenco dovrà essere redatta secondo il modulo allegato e firmata digitalmente e inviata tramite pec alla pec istituzionale dell'ordine o tramite modulo preformato editabile reso disponibile attraverso i canali digitali istituzionali messi a disposizione dall'Ordine.

2. L'istanza dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di settore e nell'art. 1 del presente regolamento. La documentazione dovrà essere in formato pdf non editabile e riportata in elenco nell'istanza

3. La Segreteria dell'Ordine comunicherà tramite pec l'avvenuta acquisizione dell'istanza e il relativo numero di protocollo

4. In sede istruttoria il responsabile del procedimento potrà chiedere integrazioni della domanda o chiarimenti. La medesima procedura sarà adottata nel caso di motivi ostativi all'accoglimento e sarà dato all'istante il termine previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990 per la presentazione di osservazioni.

Decorso il termine o ricevute le integrazioni o le osservazioni sarà adottato il provvedimento finale

5. All'esito della fase istruttoria sarà adottato provvedimento di inserimento o di rigetto della domanda.

6. I provvedimenti saranno comunicati tramite pec all'istante

7. Avverso i provvedimenti conclusivi del procedimento l'interessato potrà esperire le procedure di revisione o di ricorso previste dalle leggi di settore

Art. 4

Linee guida esplicative

1. Il Consiglio potrà adottare linee guida o altra documentazione esplicativa o attuativa delle procedure previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5

Aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco è aperto e sarà aggiornato progressivamente in relazione all'accoglimento delle istanze o alla perdita dei requisiti.
2. L'interessato dovrà comunicare tempestivamente all'Ordine tramite pec ogni eventuale variazione dei dati comunicati

Art.6

Modalità di trattamento dei dati personali comunicati

1. I dati personali comunicati per l'inserimento nell'elenco e per il mantenimento dell'iscrizione saranno trattati con le modalità enei termini di cui al reg. UE 679/2016.
2. Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Pisa il quale potrà nominare Responsabili esterni e autorizzati e/o incaricati per l'espletamento delle procedure richieste dalla legge e dal presente o da altre disposizione attuative collegate regolamento.
3. I Dati potranno essere comunicati a terzi sempre nei limiti dell'esecuzione del procedimento e dell'attuazione e dell'esercizio della funzione.
4. La presentazione dell'istanza integra il consenso al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg, Ue 675 e il trattamento è necessario per l'espletamento del procedimento di iscrizione nell'elenco.
5. L'interessato potrà esercitare i diritti rpevisti negli art. 15 e segg del richiamato Regolamento secondo le procedure indicante nell'informativa sulle modalità di trattamento dei dati presente inc alce alla istanza di iscrizione

Art. 7

Pubblicità legale del Regolamento e dell'elenco

- 1.** Il regolamento sarà pubblicato presso il sito istituzionale dell'Ordine e reso disponibili e presso gli Uffici dell'Ordine
- 2.** La pubblicità legale dell'elenco sarà attuata con le modalità previste dalla legge.

Allegati

Modello istanza

Pisa

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di